

REPUBBLICA ITALIANA  
Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio del 25 luglio 2017

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Biancavilla con nota n. 7167 datata 27 marzo 2017 ( prot. Cdc n.3363 in data 27 marzo 2017);

vista l'ordinanza n.130/2017/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro,  
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la richiesta come sopra formulata il sindaco del comune di Biancavilla sottopone all'esame di questa Sezione uno specifico quesito sulla corretta interpretazione dell'articolo 113 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50) relativamente alla corresponsione dei compensi incentivanti.

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all'interpretazione ed

all'applicazione di norme che concernono specificamente il settore dei contratti pubblici rispetto al quale si rinvencono numerose precedenti deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo e della stessa Sezione delle autonomie.

La richiesta formulata viene proposta al fine di chiarire se, ai sensi dell'articolo 113 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta possibile, per i servizi già contrattualizzati ed in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, il riconoscimento degli emolumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla direzione dell'esecuzione, all'attività di RUP per la vigilanza e alla conformità del servizio, anche se non sono stati ricompresi negli stanziamenti e nei quadri economici previsti per la realizzazione dei servizi in quanto progettati ed appaltati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.

All'eventuale risposta positiva alla richiesta proposta segue, in via subordinata, l'ulteriore richiesta con la quale si chiede in via specifica di indicare le modalità con le quali risulta possibile fare fronte alle relative necessità finanziarie.

In via preliminare si rileva che il parere richiesto dal comune di Biancavilla viene reso senza l'indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione dell'esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative interessate, e senza considerare la correttezza di eventuali scelte gestionali già compiute privilegiando piuttosto una ricostruzione degli istituti richiamati in via meramente astratta.

A tal riguardo, pertanto, risulta utile richiamare per la risoluzione del quesito proposto l'articolo 216 del decreto legislativo in esame con il quale il legislatore ha dettato la disciplina per la risoluzione delle questioni di diritto intertemporale secondo il principio di ultrattività sulla base del quale le disposizioni contenute nel nuovo codice si applicano a tutte le procedure o ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi risultano pubblicati posteriormente all'entrata in vigore dello stesso ovvero, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla predetta data, non risultano ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.

Le disposizioni normative previste dal legislatore risultano in grado di orientare le decisioni da assumere da parte delle amministrazioni interessate come è stato, peraltro, riconosciuto anche dal Consiglio di Stato che, con la sentenza del 25 novembre 2016 n. 49994, ha parimenti riconosciuto che la materia *de qua* rinviene nelle norme di carattere intertemporale contenute nell'articolo 216 una compiuta ed inequivoca disciplina non suscettibile di incertezze interpretative.

\*\*\*\*\*

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 luglio 2017.

Il Relatore  
(Giovanni Di Pietro)

Il Presidente f.f.  
(Francesco Albo)

Depositato in Segreteria il 20 settembre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Fabio Guiducci)